



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1043

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA: Legge provinciale 6 agosto 2020 n. 6 - art. 25.
Approvazione del bando di contributi per la costruzione della prima casa di abitazione.

Il giorno **18 Giugno 2021** ad ore **10:20** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

ASSESSORE

**MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI**

Assenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

**MARIO TONINA
GIULIA ZANOTELLI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Con l'approvazione dell'articolo 25 della legge provinciale del 6 agosto 2020, n. 6 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 – 2022) è stata disciplinata la concessione di contributi per la costruzione della prima casa di abitazione.

Il citato articolo 25 è stato successivamente modificato dall'art. 22 della legge provinciale del 17 maggio 2021 n. 7 (Prime misure del 2021 connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021 - 2023) consentendo l'accesso al contributo anche nel caso di conseguimento della classe energetica A.

Il novellato articolo 25, comma 1, stabilisce che, al fine di favorire la realizzazione di immobili con impatto ambientale limitato, la Provincia può concedere un contributo in conto capitale fino al 20 per cento della spesa ammessa, per la costruzione della prima casa di abitazione, se l'intervento determina il conseguimento di una classe energetica almeno pari alla classe A, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (APE) rilasciato dal soggetto certificatore abilitato. Il contributo può essere finalizzato anche alla costruzione della prima casa di abitazione come edificio in legno certificato architettura comfort ambiente (ARCA) o equivalenti.

Il medesimo comma 1 stabilisce inoltre la misura del contributo per la realizzazione delle nuove costruzioni in classe energetica A entro la percentuale massima del 10 per cento della spesa ammessa.

Il contributo può essere concesso per gli interventi di costruzione per i quali è stato acquisito il titolo edilizio abilitativo a partire dalla data del 7 agosto 2020 oppure prima di tale termine purché la data di inizio dei lavori indicata nella relativa comunicazione sia successiva al 1° luglio 2020. Non è comunque ammessa a contributo la costruzione di unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce la possibilità per la Provincia di riservare una parte delle risorse disponibili, per gli interventi sopra descritti realizzati mediante cooperative edilizie a proprietà individuale. Possono dunque accedere al contributo, se in possesso dei requisiti previsti da questo bando, sia i cittadini che intendono costruire direttamente la propria casa di abitazione sia i soci delle cooperative edilizie iscritte al registro delle cooperative della Provincia autonoma di Trento.

Al fine di dare attuazione alle suddette disposizioni, la Giunta provinciale è chiamata ad approvare, con propria deliberazione, un bando che disciplini le condizioni e le modalità di concessione del contributo.

Si descrivono di seguito le disposizioni di maggior interesse del bando.

Innanzitutto si stabiliscono le caratteristiche dell'unità abitativa tra le quali una superficie minima e la conformità alle norme igienico-sanitarie, alle norme urbanistico-edilizie e a quelle in materia di barriere architettoniche e di sicurezza degli impianti. Non è comunque ammessa a contributo la costruzione di unità abitative qualificate di lusso né la realizzazione di pertinenze.

Il bando determina poi le modalità di calcolo della spesa massima ammessa su cui calcolare il contributo, come di seguito specificato:

- a) Euro 150.000,00 per le unità abitative con superficie utile abitabile compresa tra i 35 e i

- 49 mq;
- b) Euro 210.000,00 per le unità abitative con superficie utile abitabile compresa tra i 50 e i 69 mq;
- c) Euro 300.000,00 per le unità abitative con superficie utile abitabile compresa tra i 70 e i 99 mq;
- d) Euro 350.000,00 per le unità abitative con superficie utile abitabile superiore a 100 mq.

Rimane fermo che la percentuale di contributo (10% per le unità abitative realizzate in classe energetica A e 20% per le unità abitative realizzate in classe energetica A+ e/o in legno certificato architettura comfort ambiente (ARCA) o equivalenti) viene calcolata sulla spesa ammessa se inferiore a quella massima sopra indicata.

I termini per la presentazione della domanda di contributo sono fissati, per i soggetti privati dal 12 luglio 2021 al 31 agosto 2021 mentre per i soci di cooperativa edilizia dal 12 luglio 2021 al 30 settembre 2021. Qualora per gli interventi di costruzione realizzati mediante cooperative edilizie a proprietà individuale fossero stanziati ulteriori risorse finanziarie per l'anno 2022, potrà essere presentata domanda di contributo anche nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 agosto 2022.

La domanda può essere presentata da coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal bando tra i quali la residenza anagrafica in provincia di Trento da almeno tre anni, la proprietà di altre unità abitative entro i limiti stabiliti dal bando nonché, per i soci di cooperativa edilizia, un indicatore della condizione economica patrimoniale familiare (ICEF) del nucleo familiare destinatario dell'unità abitativa, riferito all'edilizia abitativa agevolata, compreso tra 0,13 e 0,45. I richiedenti il contributo dovranno coincidere con i proprietari dell'unità abitativa oggetto di contributo.

Per le domande presentate dai soggetti privati, i predetti requisiti devono essere posseduti alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande. Le stesse sono inserite all'interno di una graduatoria in ragione del punteggio attribuito sulla base di specifiche condizioni (rendita catastale delle proprietà, figli minori conviventi o soggetti minori conviventi equiparati ai figli, giovani coppie, anzianità di residenza in provincia di Trento, interventi di costruzione da realizzare/realizzati al di fuori dei comuni intensamente abitati). La graduatoria è approvata con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche della casa entro il termine massimo di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande.

Per le domande presentate dai soci di cooperativa edilizia, i requisiti devono invece essere posseduti alla data di presentazione della domanda considerato che le concessioni avvengono secondo l'ordine cronologico e fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

Ciò premesso, si propone di approvare il Bando che disciplina le condizioni e le modalità di concessione del contributo per la costruzione della prima casa di abitazione come riportato nell'Allegato 1) "BANDO DI CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE" quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Le risorse a disposizione sul bilancio provinciale per finanziare le richieste di contributo sono complessivamente pari ad euro 15.000.000,00 sull'esercizio finanziario 2021; si propone di riservare euro 10.000.000,00 per gli interventi promossi dai soci di cooperative edilizie a proprietà individuale ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge provinciale n. 6 del 2020 ed euro 5.000.000,00 per gli interventi di costruzione promossi dai soggetti privati.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l'art. 25 della legge provinciale del 6 agosto 2020, n. 6 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 – 2022), come successivamente modificato dall'art. 22 della legge provinciale del 17 maggio 2021 n. 7 (Prime misure del 2021 connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021 – 2023);
- visti gli atti sopra indicati;
- visto l'articolo 56 e l'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e tenuto conto dell'esigibilità della spesa;
- acquisiti i pareri delle strutture di staff;
- a voti unanimi legalmente espressi;

d e l i b e r a

1. di approvare, in attuazione dell'art. 25 della legge provinciale 6 agosto 2020 n. 6, il Bando che disciplina le condizioni e le modalità di concessione del contributo per la costruzione della prima casa di abitazione, come riportato nell'Allegato 1) "BANDO DI CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che le domande presentate dai soggetti privati saranno inserite, sulla base dei punteggi attribuiti, all'interno di una graduatoria da approvare con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche della casa entro 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla chiusura dei termini per la presentazione delle domande, e che si provvederà con successive determinazioni alla concessione dei contributi ed al relativo impegno di spesa secondo l'ordine della graduatoria e fino all'esaurimento delle risorse disponibili;
3. di dare atto che per i soci di cooperativa si provvederà, con successive determinazioni del dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche della casa, alla concessione dei contributi con relativo impegno di spesa secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e fino all'esaurimento delle risorse disponibili;
4. di prenotare l'importo di euro 15.000.000,00 sul capitolo 652048 dell'esercizio finanziario 2021, tenuto conto dell'esigibilità della spesa ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 56 allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, come di seguito indicato:
 - euro 5.000.000,00 per gli investimenti promossi dai soggetti privati;
 - euro 10.000.000,00 per gli investimenti promossi dai soci di cooperative edilizie a proprietà individuale;
5. di dare atto che, con successivi provvedimenti del dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche della casa sarà approvata la modulistica prevista nel Bando;
6. di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale della Provincia.

7. di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammessi:
- ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell' art. 29 del D. Lgs. n. 104 del 02 luglio 2010;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971.

Adunanza chiusa ad ore 11:35

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 BANDO DI CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper

Allegato parte integrante 1) BANDO DI CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE

**– BANDO –
CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE DELLA PRIMA CASA DI
ABITAZIONE**

Attuazione dell'articolo 25 della legge provinciale 6 agosto 2020 n. 6

NORME COMUNI

Art. 1

Finalità e normativa di riferimento

1. L'articolo 25 della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6 prevede la concessione di contributi in conto capitale fino al 20% della spesa ammessa per la costruzione della prima casa di abitazione con impatto ambientale limitato e/o in legno certificato architettura comfort ambiente (ARCA) o equivalenti.
2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati anche mediante cooperative edilizie a proprietà individuale.
3. Il presente bando disciplina le condizioni e le modalità di concessione del contributo in conto capitale per la costruzione della prima casa di abitazione.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende:
 - a) per “interventi di costruzione”, la costruzione di nuovi edifici fuori terra o interrati mediante l'utilizzo degli indici urbanistici ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera g), numero 1) della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio), con esclusione di tutti gli altri interventi previsti dal predetto articolo;
 - b) per “prima casa di abitazione”, l'unità immobiliare ad uso abitativo destinata ad abitazione principale nella quale il/i beneficiario/i dimora/no abitualmente e stabilisce/ono la residenza anagrafica;
 - c) per “superficie utile abitabile”, la superficie calpestabile dell'unità abitativa misurata al netto di murature, pilastri, tramezze, sguinci, vani di porte e finestre, balconi e terrazze, eventuali rampe scala e pianerottoli intermedi di scale interne. La superficie calpestabile dell'unità abitativa è computata al 100% per gli spazi abitativi aventi

- un'altezza uguale o superiore a ml. 1,50, e al 50% per gli spazi abitativi aventi un'altezza inferiore a ml. 1,50, ivi compresi i sopralchi. Sono comunque escluse le pertinenze dell'unità abitativa;
- d) per “comuni intensamente abitati” quelli che, alla data della prima apertura dei termini per la presentazione della domanda, sono individuati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'Allegato 3, punto 3, del Decreto del Presidente della Provincia 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg recante il Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica;
 - e) per “giovane coppia” quella composta esclusivamente da coniugi o conviventi di fatto, come definiti dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, da non più di cinque anni, purché entrambi di età inferiore a 36 anni;
 - f) per “soggetto equiparato al figlio” s'intende:
 - 1) il soggetto affidato ai sensi delle norme statali vigenti in materia di affidamento, al/i richiedente/i e/o al coniuge e/o al convivente di fatto, come definiti dalla legge 20 maggio 2016, n. 76;
 - 2) il soggetto per il quale il richiedente e/o il coniuge e/o il convivente di fatto, come definiti dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, è/sono nominati tutori dalla competente autorità giudiziaria;
 - g) per “socio prenotatario” il socio della cooperativa edilizia a proprietà individuale che ha sottoscritto una manifestazione di interesse per la prenotazione di una specifica unità abitativa all'interno di un progetto di realizzazione di un intervento di costruzione promosso dalla predetta cooperativa e ha contestualmente versato un importo di almeno 15.000 euro a titolo di cauzione.

Art. 3

Soggetti richiedenti

1. Possono accedere al contributo:
 - a) le persone fisiche aventi i requisiti di cui all'articolo 8 (di seguito “soggetto privato” o “soggetti privati”);
 - b) i soci di cooperative edilizie a proprietà individuale iscritte al registro delle cooperative della Provincia autonoma di Trento, aventi i requisiti di cui all'articolo 15 (di seguito “socio di cooperativa” o “soci di cooperativa”).

Art. 4

Interventi ammessi a contributo

1. Sono ammessi a contributo gli interventi di costruzione per i quali è acquisito il titolo edilizio abilitativo a partire dalla data del 7 agosto 2020.
2. Sono ammessi a contributo anche gli interventi di costruzione per i quali è stato acquisito il titolo edilizio abilitativo prima del 7 agosto 2020

purché la data di inizio dei lavori indicata nella relativa comunicazione trasmessa al Comune sia successiva al 1° luglio 2020.

3. Non è ammessa a contributo la costruzione di unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 o qualificate di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso).
4. Non è ammessa a contributo la costruzione delle pertinenze dell'unità abitativa.
5. La costruzione dell'unità abitativa da parte dei soggetti privati è ammessa a contributo solo su aree per le quali il richiedente è già titolare del diritto di proprietà, anche per quote, o lo diventerà prima del rilascio del titolo edilizio. Nel caso di domanda congiunta, comunque riferita a un'unica unità abitativa, è sufficiente che almeno uno dei richiedenti sia o diventi titolare del diritto di proprietà, anche per quote, dell'area.
6. La costruzione dell'unità abitativa da parte dei soci di cooperativa è ammessa a contributo solo su aree per le quali la cooperativa edilizia è già titolare del diritto di proprietà, anche per quote, o lo diventerà prima del rilascio del titolo edilizio.

Art. 5

Caratteristiche delle abitazioni

1. L'unità abitativa realizzata con l'intervento di costruzione deve possedere le seguenti caratteristiche:
 - a) superficie utile abitabile non inferiore a quella stabilita nei regolamenti edilizi del Comune in cui è ubicata l'unità abitativa oggetto di contributo e comunque non inferiore a mq 35;
 - b) conformità dei lavori alle norme igienico-sanitarie e alle norme in materia di barriere architettoniche e di sicurezza degli impianti, nonché alle norme urbanistico-edilizie;
 - c) possesso di una classe energetica almeno pari alla A e/o, se realizzata in legno, certificato architettura comfort ambientale (ARCA) o equivalenti.
2. Per gli interventi di costruzione realizzati dalle cooperative edilizie a proprietà individuale, l'unità abitativa oggetto di contributo deve avere una superficie utile abitabile non superiore a 120 mq ed essere inserita in un edificio con almeno 4 unità abitative.

Art. 6

Determinazione della spesa ammessa e misura del contributo

1. La spesa massima ammessa a contributo è pari:
 - a) per i soggetti privati, alla spesa indicata nel computo metrico estimativo o nel preventivo sommario di spesa allegato alla domanda;

- b) per i soci di cooperativa, alla spesa riferita all'unità abitativa prenotata, indicata nel computo metrico estimativo o nel preventivo sommario di spesa allegato alla domanda.
2. Nel caso in cui non vi sia corrispondenza tra la spesa indicata nel computo metrico estimativo o nel preventivo e quella indicata nella domanda, la spesa ammessa è quella di importo minore.
3. La spesa massima ammessa non può comunque essere superiore a:
 - a) Euro 150.000,00 per le unità abitative con superficie utile abitabile compresa tra i 35 e i 49 mq;
 - b) Euro 210.000,00 per le unità abitative con superficie utile abitabile compresa tra i 50 e i 69 mq;
 - c) Euro 300.000,00 per le unità abitative con superficie utile abitabile compresa tra i 70 e i 99 mq;
 - d) Euro 350.000,00 per le unità abitative con superficie utile abitabile superiore a 100 mq.
4. Nell'importo della spesa ammessa di cui al comma 1 rientrano:
 - a) le spese relative ai lavori di costruzione dell'unità abitativa, ivi comprese le spese per gli allacciamenti alle utenze e gli oneri di urbanizzazione se dovuti, al netto degli oneri fiscali;
 - b) le spese tecniche per la progettazione, la direzione lavori, la contabilità e il collaudo, incluse quelle derivanti dall'applicazione delle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro. Le spese tecniche, intese come importo al netto di oneri fiscali e previdenziali, sono ammesse nella percentuale massima del 10% dell'importo dei lavori di costruzione di cui alla lettera a), ivi compresi gli imprevisti;
 - c) gli oneri fiscali;
 - d) gli imprevisti, al netto degli oneri fiscali, nella percentuale massima del 10% dell'importo dei lavori di costruzione di cui alla lettera a).
5. Sono escluse le spese di acquisto dell'area sulla quale è realizzato l'intervento di costruzione.
6. La spesa ammessa a contributo è arrotondata per difetto ai 10,00 euro inferiori.
7. Il contributo è determinato nella misura del 10% della spesa ammessa per le unità abitative realizzate in classe energetica A e del 20% della spesa ammessa per le unità abitative realizzate in classe energetica A+ e/o in legno certificato architettura comfort ambiente (ARCA) o equivalenti.

Art. 7

Presentazione della domanda: termini e modalità

1. La domanda di contributo, in regola con l'imposta di bollo, deve essere compilata e trasmessa mediante utilizzo dell'applicazione web resa disponibile all'indirizzo www.servizionline.provincia.tn.it, nella sezione "Ambiente, Territorio e Catasto", argomento "Casa". L'accesso

all'applicazione web deve avvenire mediante identificazione con SPID o CPS/CNS.

2. Qualora la modalità di trasmissione prevista dal comma 1 non sia resa disponibile, la domanda deve essere presentata con una delle seguenti modalità:
 - a) trasmissione tramite posta elettronica (da certificata o semplice) alla casella "serv.casa@pec.provincia.tn.it";
 - b) trasmissione alla struttura provinciale competente in materia di politiche della casa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; in tal caso fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

In tal caso alla domanda va allegata fotocopia del documento di identità del/i richiedente/i e informativa privacy sottoscritta distintamente da ogni richiedente per ricezione e presa visione.

3. Il modulo di domanda è approvato con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche della casa.
4. I soggetti privati possono presentare domanda di contributo dal 12 luglio 2021 al 31 agosto 2021.
5. I soci di cooperativa possono presentare domanda di contributo dal dal 12 luglio 2021 al 30 settembre 2021; qualora, per gli interventi di costruzione realizzati mediante cooperative edilizie a proprietà individuale fossero stanziati ulteriori risorse finanziarie per l'anno 2022, potrà essere presentata domanda di contributo anche nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 agosto 2022.
6. La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità. La domanda congiunta presentata ai sensi del comma 1 è sottoscritta da un solo richiedente; in tal caso, ciascuno degli altri richiedenti rilascia apposita delega alla formazione, sottoscrizione e trasmissione della domanda allegando fotocopia del documento di identità e informativa privacy sottoscritta per ricezione e presa visione. Il modulo di delega è approvato con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche della casa.
7. La domanda presentata prima od oltre i termini previsti dai commi 4 e 5 o con modalità diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 è irricevibile. La domanda presentata dai richiedenti privi dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 15 è inammissibile.
8. Alla domanda di contributo presentata dai soggetti privati deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) computo metrico estimativo o preventivo sommario della spesa dell'intervento, datato, timbrato e firmato da un tecnico abilitato, con esposizione distinta dei costi di cui all'articolo 6, comma 4; il computo o il preventivo è firmato dal/i richiedente/i per presa visione;
 - b) relazione tecnica datata, timbrata e firmata da un tecnico abilitato comprendente una descrizione dei lavori da realizzare e la

- planimetria quotata dell'unità abitativa redatta in scala 1:50 dalla quale risulti la superficie utile abitabile;
- c) estratto dello strumento urbanistico locale vigente con inserimento dell'opera, timbrato e firmato da un tecnico abilitato;
 - d) cronoprogramma dei lavori;
 - e) delega alla formazione, sottoscrizione e trasmissione della domanda ai sensi del comma 6.
9. Alla domanda di contributo presentata dal socio di cooperativa devono essere allegati:
- a) computo metrico estimativo o preventivo sommario di spesa con esposizione distinta dei costi di cui all'articolo 6, comma 4, datato, timbrato e firmato da un tecnico abilitato, con indicazione della spesa riferita all'unità abitativa prenotata; il computo o il preventivo è firmato dal/i richiedente/i per presa visione;
 - b) relazione tecnica datata, timbrata e firmata da un tecnico abilitato comprendente:
 - una descrizione dei lavori da realizzare ed elaborati di progetto relativi alle planimetrie dell'intero edificio;
 - planimetria quotata dell'unità abitativa prenotata redatta in scala 1:50 dalla quale risulti la superficie utile abitabile;
 - c) estratto dello strumento urbanistico locale vigente con inserimento dell'opera, timbrato e firmato da un tecnico abilitato;
 - d) cronoprogramma dei lavori;
 - e) delega alla formazione, sottoscrizione e trasmissione della domanda ai sensi del comma 6.
10. Nella domanda il/i richiedente/i deve/ono dichiarare la localizzazione dell'area sulla quale intende/ono realizzare o ha/hanno realizzato l'intervento di costruzione e la superficie utile abitabile dell'unità abitativa per la quale chiede/ono il contributo. Se i documenti di cui ai commi 8, lettere b) e c), e 9, lettere b) e c), sono già depositati presso il Comune, non vanno allegati alla domanda.
11. La domanda può essere presentata sia singolarmente che congiuntamente purché ciascuno dei richiedenti sia in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 15 e diventi titolare del diritto di proprietà dell'unità abitativa oggetto di contributo secondo quanto previsto dagli articoli 8, comma 4, e 15, comma 4.
12. Non è consentita la presentazione di più domande, singole o congiunte, da parte dello/degli stesso/i richiedente/i e dei componenti del nucleo familiare destinatario dell'unità abitativa per il contributo previsto da questo bando.
13. Nel caso in cui la domanda o la documentazione debbano essere regolarizzate e/o integrate si procede ai sensi della legge provinciale sull'attività amministrativa (legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23). La regolarizzazione e/o integrazione deve essere presentata, pena

l'irricevibilità della stessa, secondo le modalità di cui al comma 2 e deve essere sottoscritta da tutti i richiedenti, allegando fotocopia dei documenti di identità.

14. Nel caso di decesso o di rinuncia alla domanda anche di uno solo dei richiedenti prima della concessione, la domanda decade.

**DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO A FAVORE DEI SOGGETTI
PRIVATI
Articolo 3, comma 1, lettera a)**

Art. 8

Requisiti e condizioni per la concessione del contributo

1. Possono accedere al contributo previsto dal presente bando i soggetti privati che alla data di apertura dei termini per la presentazione della domanda di contributo sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) residenza anagrafica in provincia di Trento da almeno tre anni in via continuativa;
 - b) assenza di titolarità, con riferimento al triennio precedente la data di apertura dei termini per la presentazione della domanda di contributo, di un diritto, esclusivo o per quote, di proprietà o di nuda proprietà su altre unità abitative con rendita catastale rivalutata superiore a 800,00 euro. E' considerata al 50% sia la rendita catastale riferita alla nuda proprietà che la rendita della casa familiare in proprietà esclusiva di uno dei coniugi/conviventi di fatto ma assegnata all'altro coniuge/convivente di fatto a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento di separazione legale. La rendita catastale riferita a sole quote di proprietà o nuda proprietà è considerata al 30%, purché il nucleo familiare del/i richiedente/i non sia interamente titolare del relativo diritto reale. Non sono considerate le quote indivise derivanti da successione;
 - c) non aver beneficiato di contributi provinciali per interventi di nuova costruzione nel corso degli ultimi 20 anni e non avere in corso la cessione in proprietà di unità abitative costruite con contributi provinciali.
2. I requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 devono inoltre essere posseduti dal coniuge o convivente di fatto, come definiti dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, e dagli altri componenti il nucleo familiare destinatario dell'unità abitativa, anche se non richiedenti il contributo. Tali requisiti devono essere posseduti dal/i richiedente/i e dai predetti soggetti anche al momento della presentazione della rendicontazione.

3. Il/i richiedente/i deve/ono aver già individuato l'area sulla quale edificare la nuova costruzione anche qualora non abbia/no già acquisito la titolarità del diritto di proprietà.
4. Il/i richiedente/i, a pena di decadenza, deve/ono coincidere con il/i futuro/i proprietario/i della nuova costruzione, con esclusione di qualunque altro soggetto.

Art. 9

Formazione e approvazione della graduatoria

1. Le domande presentate sono inserite in una graduatoria redatta in base ai punteggi attribuiti secondo le condizioni, di seguito indicate, in possesso del/i richiedente/i e del nucleo familiare destinatario dell'unità abitativa alla data di apertura dei termini per la presentazione della domanda di contributo:
 - a) punteggio per il requisito di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b): è attribuito un punteggio pari alla differenza tra 800,00 euro e la rendita delle unità abitative di cui il/i richiedente/i e il suo nucleo familiare hanno il diritto, esclusivo o per quote, di proprietà o di nuda proprietà. Il risultato ottenuto viene diviso per 20;
 - b) punteggio per i figli minori conviventi o i soggetti minori conviventi equiparati ai figli: per ogni figlio minore o soggetto minore equiparato, conviventi nel nucleo familiare destinatario dell'unità abitativa oggetto di contributo, sono attribuiti punti 10 per un massimo di 30 punti;
 - c) punteggio per giovani coppie che presentano domanda congiuntamente e diventano proprietari in esclusiva dell'unità abitativa: è attribuito un punteggio pari a 20 punti;
 - d) punteggio per anzianità di residenza del richiedente in provincia di Trento:

1) residenza non inferiore a 30 anni	punti 20;
2) residenza da 20 a 29 anni	punti 15;
3) residenza da 10 a 19 anni	punti 10;
4) residenza da 5 a 9 anni	punti 5.

Qualora i richiedenti siano più di uno si fa riferimento agli anni di residenza del richiedente indicato in domanda;
 - e) punteggio per interventi di costruzione da realizzare al di fuori dei comuni intensamente abitati: è attribuito un punteggio pari a 20 punti.
2. Il punteggio finale si ottiene sommando i punteggi di cui al comma 1. La graduatoria è stilata in ordine decrescente in base al punteggio totale ottenuto.
3. A parità di punteggio è data preferenza al/i richiedente/i secondo l'ordine e i criteri di seguito riportati:
 - a) nucleo familiare destinatario dell'unità abitativa in cui è presente il

- maggior numero di figli minori conviventi o di soggetti minori conviventi equiparati ai figli;
- b) interventi di costruzione da realizzare o realizzati al di fuori dei comuni intensamente abitati;
 - c) giovani coppie;
 - d) nucleo familiare destinatario dell'unità abitativa in cui è presente il soggetto con il periodo maggiore di residenza in provincia di Trento;
 - e) ordine cronologico di presentazione della domanda.
4. La graduatoria è approvata con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche della casa entro il termine massimo di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande ed è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia.
 5. Le domande inserite in graduatoria ma non finanziabili per esaurimento delle risorse finanziarie sono oggetto di provvedimento di non concessione ai sensi della legge provinciale sull'attività amministrativa.

Art. 10

Concessione del contributo e successivi adempimenti

1. Il contributo è concesso con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche della casa da adottarsi entro 90 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della stessa e fino all'esaurimento delle risorse disponibili. La concessione del contributo è comunicata con nota della struttura provinciale competente in materia di politiche della casa.
2. Entro il termine massimo di 9 mesi dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il/i beneficiario/i è/sono tenuto/i, a pena di decadenza dal contributo, a presentare alla struttura provinciale competente in materia di politiche della casa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rilascio allo/agli stesso/i del titolo edilizio abilitativo da parte del Comune. Tale adempimento non è richiesto nel caso in cui il/i beneficiario/i abbia/no reso tale dichiarazione nella domanda di contributo.
3. In caso di domanda congiunta la concessione è fatta indistintamente in favore di tutti i richiedenti e il contributo è concesso in parti uguali.

Art. 11

Rendicontazione delle spese sostenute

1. La rendicontazione delle spese deve essere compilata e trasmessa con le modalità previste dall'articolo 7, commi 1 e 2, entro 48 mesi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1. Il modulo di rendicontazione è approvato con determinazione

- del dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche della casa.
2. La rendicontazione deve indicare le spese sostenute per gli interventi effettivamente realizzati con esposizione distinta dei costi di cui all'articolo 6, comma 4; nella rendicontazione deve altresì essere dichiarato:
 - a) l'avvenuto deposito della segnalazione certificata di agibilità (SCAGI);
 - b) la titolarità, in via esclusiva, del diritto di proprietà dell'unità abitativa oggetto di contributo da parte del beneficiario o di tutti i beneficiari nel caso di domanda congiunta;
 - c) la composizione del nucleo familiare e la residenza anagrafica dei medesimi componenti nell'unità abitativa oggetto di contributo nonché il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 8, comma 2.
 3. Alla rendicontazione devono essere allegati:
 - a) planimetria quotata dell'unità abitativa redatta in scala 1:50 firmata da un tecnico abilitato con indicazione della superficie utile abitabile e della destinazione dei locali;
 - b) copia dell'attestato di prestazione energetica (APE) o del certificato ARCA o equivalente.
 4. Le fatture devono essere intestate e pagate con bonifico bancario dal beneficiario del contributo.
 5. Prima della scadenza del termine di rendicontazione è possibile richiedere con apposita istanza, in regola con l'imposta di bollo, una sola proroga del predetto termine per giustificati motivi per un massimo di 24 mesi.
 6. La richiesta di proroga deve essere compilata e trasmessa con le modalità previste dall'articolo 7, commi 1 e 2. Il modulo di proroga è approvato con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche della casa.

Art. 12

Erogazione del contributo

1. Il contributo è erogato in due quote secondo la tempistica di seguito indicata:
 - a) la prima quota, pari al 30%, è erogata previa presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuto avvio dei lavori; se tale dichiarazione è resa nella domanda di contributo la prima quota è erogata entro 90 giorni decorrenti dalla data del provvedimento di concessione;
 - b) la seconda quota a saldo è erogata previa presentazione della rendicontazione di cui all'articolo 11.
2. Il contributo è erogato in un'unica soluzione, a seguito della presentazione della rendicontazione, qualora il beneficiario non presenti

la dichiarazione di cui al comma 1, lettera a) e la stessa non è resa nella domanda.

3. Il contributo è erogato entro 90 giorni decorrenti dalla data della presentazione della dichiarazione e della rendicontazione rispettivamente previste dal comma 1, lettere a) e b).
4. Nel caso di rideterminazione del contributo ai sensi dell'articolo 13, lo stesso è erogato ad avvenuta esecutività del provvedimento di rideterminazione.

Art. 13

Rideterminazione del contributo

1. Il contributo concesso è rideterminato entro 90 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di presentazione della rendicontazione di cui all'articolo 11, qualora la spesa rendicontata risulti inferiore rispetto alla spesa ammessa sulla quale è stato calcolato il contributo o nel caso in cui la superficie utile abitabile sia inferiore rispetto a quella indicata in domanda. Il contributo è inoltre rideterminato nel caso in cui l'intervento di costruzione della prima casa di abitazione determina il conseguimento della classe energetica A in luogo della classe energetica A+ indicata in domanda o, se realizzata in legno, del certificato architettura comfort ambientale (ARCA) o equivalenti. La rideterminazione tiene conto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 3.

Art. 14

Variazione del nucleo familiare

1. Qualora non vi sia corrispondenza tra il nucleo familiare destinatario dell'unità abitativa indicato in domanda e quello individuato nella rendicontazione, la struttura provinciale competente in materia di politiche della casa procede a:
 - a) una nuova verifica del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 8, comma 2, alla data di apertura dei termini per la presentazione della domanda e a quella della rendicontazione. Nel caso di mancanza dei requisiti si applica quanto previsto all'articolo 23, comma 1, lettera a). Si prescinde dall'accertamento dei requisiti qualora la modifica del nucleo familiare sia riconducibile alla nascita di nuovi componenti dopo la data di apertura dei termini per la presentazione della domanda;
 - b) una nuova verifica delle condizioni previste dall'articolo 9, alla data di apertura dei termini per la presentazione della domanda. Nel caso in cui il nuovo punteggio risulti minore rispetto a quello originariamente attribuito determinando la ricollocazione in graduatoria della domanda in posizione non utile, è disposta la decadenza del contributo ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera

b). Si prescinde dall'accertamento delle condizioni qualora, tra la data di apertura dei termini per la presentazione della domanda e la data di presentazione della rendicontazione, la variazione del nucleo familiare sia dipesa dalla nascita di nuovi componenti, dalla morte di uno o più componenti, da un provvedimento dell'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento di separazione legale o dalla separazione dei conviventi di fatto, come definiti dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, con conseguente cancellazione dall'anagrafe del comune.

**DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO A FAVORE DEI SOCI DI
COOPERATIVA EDILIZIA A PROPRIETÀ INDIVIDUALE
Articolo 3, comma 1, lettera b)**

Art. 15

Requisiti e condizioni per la concessione del contributo

1. Possono accedere al contributo previsto dal presente bando i soci di cooperativa che, alla data di presentazione della domanda di contributo, sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere socio prenotatario di cooperativa avente un numero di soci prenotatari pari almeno al 40% delle unità abitative che si intendono realizzare con l'intervento di costruzione;
 - b) avere la residenza anagrafica in provincia di Trento da almeno tre anni in via continuativa;
 - c) avere un indicatore della condizione economica patrimoniale familiare (ICEF) del nucleo familiare destinatario dell'unità abitativa anno 2021 (redditi/patrimonio 2020), riferito all'edilizia agevolata, compreso tra 0,13 e 0,45;
 - d) assenza di titolarità, con riferimento al triennio precedente la data di presentazione della domanda di contributo, di un diritto, esclusivo o per quote, di proprietà o nuda proprietà su altre unità abitative con rendita catastale rivalutata superiore a 800,00 euro. E' considerata al 50% sia la rendita catastale riferita alla nuda proprietà che la rendita della casa familiare in proprietà esclusiva di uno dei coniugi/conviventi di fatto ma assegnata all'altro coniuge/convivente di fatto a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento di separazione legale. La rendita catastale riferita a sole quote di proprietà o nuda proprietà è considerata al 30%, purché il nucleo familiare del/i richiedente/i non sia interamente titolare del relativo diritto reale. Non sono considerate le quote indivise derivanti da successione;
 - e) non aver beneficiato di contributi provinciali per interventi di nuova

- costruzione nel corso degli ultimi 20 anni e non avere in corso la cessione in proprietà di unità abitative costruite con contributi provinciali;
- f) non essere socio prenotatario di altra unità abitativa nella stessa o in altra cooperativa edilizia.
2. I requisiti di cui alle lettere d), e) e f) del comma 1 devono inoltre essere posseduti dal coniuge o convivente di fatto, come definiti dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, e dagli altri componenti il nucleo familiare destinatario dell'unità abitativa, anche se non richiedenti il contributo. Tali requisiti devono essere posseduti dal/i richiedente/i e dai predetti soggetti anche al momento della presentazione della rendicontazione.
 3. La cooperativa edilizia della quale il richiedente è socio deve aver già individuato l'area sulla quale edificare la nuova costruzione anche qualora non sia stata già acquisita la titolarità del diritto di proprietà.
 4. Il/i richiedente/i, a pena di decadenza, deve/ono essere socio/i di cooperativa e coincidere con il/i futuro/i proprietario/i della nuova costruzione, con esclusione di qualunque altro soggetto.

Art. 16

Concessione del contributo e successivi adempimenti

1. Il contributo è concesso con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche della casa da adottarsi entro 90 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda, secondo l'ordine cronologico e fino all'esaurimento delle risorse disponibili. La concessione del contributo è comunicata con nota della struttura provinciale competente in materia di politiche della casa.
2. Entro il termine massimo di 12 mesi dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il/i beneficiario/i è/sono tenuto/i, a pena di decadenza dal contributo, a presentare alla struttura provinciale competente in materia di politiche della casa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rilascio del titolo edilizio abilitativo da parte del Comune alla cooperativa edilizia. Tale adempimento non è richiesto nel caso in cui il/i beneficiario/i abbia/no reso tale dichiarazione nella domanda di contributo.
3. In caso di domanda congiunta la concessione è fatta indistintamente in favore di tutti i richiedenti e il contributo è concesso in parti uguali.

Art. 17

Rendicontazione delle spese sostenute

1. La rendicontazione delle spese sostenute deve essere compilata e trasmessa dal socio di cooperativa con le modalità previste dall'articolo 7, commi 1 e 2, entro 48 mesi decorrenti dalla data del rilascio del titolo

- edilizio o, nei casi previsti dall'articolo 4, comma 2, dalla data di inizio dei lavori indicata nella relativa comunicazione trasmessa al Comune.
2. Il modulo di rendicontazione è approvato con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche della casa.
 3. Nella rendicontazione devono essere dichiarate:
 - a) le spese effettivamente sostenute dalla cooperativa edilizia per l'intervento di costruzione dell'edificio, con esposizione distinta dei costi di cui all'articolo 6, comma 4;
 - b) la spesa sostenuta riferita all'unità abitativa oggetto di contributo;
 - c) l'avvenuto deposito della segnalazione certificata di agibilità (SCAGI);
 - d) la composizione del nucleo familiare destinatario dell'unità abitativa oggetto di contributo e il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 15, comma 2.
 4. Alla rendicontazione devono essere allegati:
 - a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio della cooperativa edilizia attestante la regolare iscrizione del beneficiario del contributo e la sottoscrizione da parte dello stesso del verbale di prenotazione dell'unità abitativa;
 - b) planimetria quotata dell'unità abitativa redatta in scala 1:50 firmata da un tecnico abilitato con indicazione della superficie utile abitabile e della destinazione dei locali;
 - c) copia dell'attestato di prestazione energetica (APE) o del certificato ARCA o equivalente.
 5. Le fatture devono essere pagate con bonifici bancari.
 6. Prima della scadenza del termine di rendicontazione è possibile richiedere con apposita istanza, in regola con l'imposta di bollo, una sola proroga del predetto termine per giustificati motivi per un massimo di 24 mesi.
 7. La richiesta di proroga deve essere compilata e trasmessa con le modalità previste dall'articolo 7, commi 1 e 2. Il modulo di proroga è approvato con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche della casa.

Art. 18

Erogazione del contributo

1. Il contributo è erogato in un'unica soluzione, a seguito della presentazione della rendicontazione.
2. Il contributo è erogato entro 90 giorni decorrenti dalla data della rendicontazione.
3. Nel caso di rideterminazione del contributo ai sensi dell'articolo 20, lo stesso è erogato ad avvenuta esecutività del provvedimento di rideterminazione.

Art. 19

Trasferimento della proprietà e della residenza anagrafica

1. Il/i socio/i di cooperativa beneficiario/i del contributo deve/ono acquisire la titolarità, in via esclusiva, del diritto di proprietà dell'unità abitativa entro 6 mesi dalla data di erogazione del contributo.
2. Entro il termine di cui al comma 1, il/i socio/i di cooperativa beneficiario/i del contributo e i componenti del nucleo familiare individuati nella rendicontazione devono trasferire la residenza anagrafica nell'unità abitativa oggetto di contributo.

Art. 20

Rideterminazione del contributo

1. Il contributo concesso è rideterminato entro 90 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di presentazione della rendicontazione di cui all'articolo 17, qualora la spesa rendicontata riferita all'unità abitativa risulti inferiore rispetto alla spesa ammessa sulla quale è stato calcolato il contributo o nel caso in cui la superficie utile abitabile sia inferiore rispetto a quella indicata in domanda. Il contributo è inoltre rideterminato nel caso in cui l'intervento di costruzione della prima casa di abitazione determina il conseguimento della classe energetica A in luogo della classe energetica A+ indicata in domanda o, se realizzata in legno, del certificato architettura comfort ambientale (ARCA) o equivalenti. La rideterminazione tiene conto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 3.

Art. 21

Variazione del nucleo familiare

1. Qualora non vi sia corrispondenza tra il nucleo familiare destinatario dell'unità abitativa indicato in domanda e quello individuato nella rendicontazione, la struttura provinciale competente in materia di politiche della casa procede a una nuova verifica del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 15, comma 2, alla data di presentazione della domanda e a quella della rendicontazione. Nel caso di mancanza dei requisiti si applica quanto previsto all'articolo 23, comma 1, lettera a). Si prescinde dall'accertamento dei requisiti qualora la modifica del nucleo familiare sia riconducibile alla nascita di nuovi componenti dopo la presentazione della domanda.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 Vincoli e sanzioni

1. Il/i beneficiario/i del contributo è/sono soggetto/i ai vincoli e alle sanzioni previsti dagli articoli 82, 83, 83 bis e 84 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21. Fermo restando quanto previsto dalle richiamate disposizioni, se nel corso del periodo di cui al comma 2 la proprietà dell'unità abitativa sia oggetto di donazione ai sensi dell'articolo 83, comma 2, della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, il/i beneficiario/i è/sono tenuto/i a restituire il contributo concesso nella misura prevista dalla deliberazione di Giunta provinciale 29 marzo 1993, n. 3998.
2. I vincoli si applicano per un periodo di dieci anni decorrenti:
 - a) per i soggetti privati, dalla data di presentazione della rendicontazione;
 - b) per i soci di cooperativa, dalla data di trasferimento della residenza anagrafica nell'unità abitativa.

Art. 23 Decadenza dal contributo

1. Ferme restando le ipotesi di decadenza disciplinate dalle disposizioni richiamate dall'articolo 22, comma 1, si procede alla decadenza totale dal contributo con recupero delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale, nei seguenti casi:
 - a) mancato possesso dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 15;
 - b) modifica delle condizioni di cui all'articolo 9 secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera b) nonché mancato possesso, anche parziale, delle condizioni di cui all'articolo 9 qualora il nuovo punteggio determini la ricollocazione in graduatoria della domanda in posizione non utile;
 - c) violazione delle condizioni previste dagli articoli 8, comma 4 e 15, comma 4;
 - d) realizzazione dell'intervento di costruzione su area diversa da quella individuata in domanda;
 - e) realizzazione dell'unità abitativa con caratteristiche diverse da quelle previste dall'articolo 5;

- f) mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rilascio del titolo edilizio abilitativo secondo quanto previsto dagli articoli 10, comma 2, e 16, comma 2;
- g) mancata o tardiva presentazione della rendicontazione;
- h) mancato rispetto di quanto previsto dall'articolo 19, commi 1 e 2.

Art. 24 **Divieto di cumulo**

1. Il contributo previsto da questo bando non è cumulabile con altri contributi statali o provinciali per la medesima tipologia di intervento sulla stessa unità abitativa.

Art. 25 **Comunicazione delle variazioni**

1. Il beneficiario del contributo, o nel caso di decesso i suoi eredi, devono, fino alla scadenza dei vincoli di cui all'articolo 22, comunicare tempestivamente ogni variazione in merito alle informazioni e ai dati forniti alla struttura provinciale competente in materia di politiche della casa, anche se non comportano alcuna modifica del contributo o la sua decadenza, ivi compresi i trasferimenti della residenza o la modifica dei destinatari delle comunicazioni. Tali comunicazioni devono essere trasmesse con le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2.

Art. 26 **Controlli**

1. La struttura provinciale competente in materia di politiche della casa è tenuta a effettuare verifiche sulla veridicità di quanto dichiarato relativamente al possesso dei requisiti di cui agli articoli 8 e 15 e delle condizioni di punteggio di cui all'articolo 9 nonché al rispetto dei vincoli previsti dal presente bando.

In particolare:

- a) per quanto concerne il possesso dei requisiti e delle condizioni di punteggio previsti dal presente bando, la verifica annuale dovrà riguardare il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai fini della concessione ed erogazione del contributo, su un campione che rappresenti una percentuale almeno pari al 5% delle domande concesse e liquidate;
- b) per quanto concerne il rispetto dei vincoli previsti dal presente bando, le verifiche devono essere annuali e sono quantificate in una quota non inferiore al 2% delle posizioni relative a soggetti beneficiari del

contributo che hanno ancora in corso l'obbligo del rispetto di tali vincoli.

2. Al fine di esercitare i controlli previsti al comma 1, la struttura provinciale competente in materia di politiche della casa può chiedere al/i beneficiario/i del contributo l'esibizione di ogni documentazione utile. I documenti concernenti le spese sostenute e rendicontate per gli interventi di costruzione oggetto di contributo devono essere conservati per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data di presentazione della rendicontazione per i soggetti privati e dalla data di trasferimento della residenza anagrafica nell'unità abitativa per i soci di cooperativa.